



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 305 del 22/06/2023

Musica Campania - Norme per il sostegno, lo sviluppo e la valorizzazione del settore musicale. Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo)

Firmato da: Luigi Cirillo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “+ Europa”

PROPOSTA DI LEGGE

“Musica Campania - Norme per il sostegno, lo sviluppo e la valorizzazione del settore musicale. Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo)”

A iniziativa dei Consiglieri

Luigi Cirillo

Salvatore Aversano



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “+ Europa”

RELAZIONE DESCRITTIVA

La Campania è un territorio forte di un “sistema musica”. Le attività musicali, oltre ad esprimere l’identità culturale, le tradizioni e la storia, concorrono per promuovere la destinazione Campania, la valorizzazione dell’identità culturale e ambientale medesima nonché dell’immagine del territorio regionale e alla loro promozione nazionale e internazionale. Serve, però, potenziare le infrastrutture formali e fisiche e le infrastrutture tecnologiche al servizio del comparto musica con la realizzazione di un’unica “regia” istituzionale che coordini e sostenga, anche con il supporto degli enti locali, regionali e privati, le attività legate all’intero comparto musicale.

La produzione musicale e la c.d. Music Industry nazionale, alla pari di altre attività imprenditoriali, orienta e programma i propri investimenti laddove si creano le condizioni economiche e professionali più favorevoli. La pandemia ha colpito in maniera durissima l’industria musicale italiana, in particolar modo nel Mezzogiorno. Secondo i dati SIAE, nel 2020 il volume d'affari degli spettacoli musicali in Campania è stato pari a 60 milioni di euro, con un netto calo del fatturato rispetto agli anni precedenti. Il numero di spettacoli legati all’attività concertistica ha fatto registrare una flessione del 70% e del 72% per quello che riguarda le attività di intrattenimento musicale: numeri che dipingono in maniera chiara la crisi di un settore. Eppure, il bacino di utenza della musica non è in crisi, le persone continuano ad ascoltarla attraverso le piattaforme digitali e l’acquisto di dischi. Per ripartire in una fase di crisi profonda c’è bisogno di immaginare un percorso di rinascita che coinvolga la parte imprenditoriale e la parte artistica e sappia proporre al pubblico novità, innovazione, promozione del territorio e utilizzo delle forme nuove di esposizione artistica. A trainare però il settore è il digitale: gli eventi in streaming e gli abbonamenti alle diverse piattaforme digitali hanno segnato un forte incremento; in particolare, il mercato discografico ha registrato un +34% nei primi sei mesi del 2021. Dati recentissimi, ci dicono che è l’ottavo anno consecutivo di crescita per il mercato discografico globale, che segna un incremento del 9% nel 2022 (secondo i dati del Global Music Report di IFPI).

Il comparto fisico segna un generale -2,2% ma i vinili resistono, guidando una rimonta dell’11,7%.

Anche in Campania, l’industria musicale rappresenta un’importante quota di mercato. La Campania è storicamente la culla della canzone italiana, quella universalmente riconosciuta come il centro produttivo della canzone popolare del nostro paese. La regione nel 2020 si è posizionata terza in Italia per numero di società di distribuzione musicale e sesta per numero di società di gestione musicale con 119 studi di registrazione - terza in Italia dopo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “+ Europa”

Lombardia e Lazio – e quarta per numero di aziende che lavorano nel campo dell’audio-visuale e del comparto musicale. Tuttavia, nonostante i numeri abbastanza positivi e le innumerevoli maestranze impiegate nel settore, si può affermare che il settore regionale è tuttora largamente sottoutilizzato, soprattutto se si considera il ricco patrimonio culturale regionale e quindi delle rilevanti potenzialità di sviluppo economico che si possono attivare. La canzone napoletana rappresenta il patrimonio culturale immateriale strettamente legato alla nostra storia e tradizione, fattore identitario che rappresenta anche una caratteristica riconoscibile e distintiva dell’Italia anche all’estero.

Anche per quanto riguarda la musica italiana, numerosi sono gli artisti campani molto seguiti sia a livello nazionale che all’estero, con grandi performance in termini di ascolti, sia dal vivo che su piattaforme digitali. Manca, però, una valorizzazione della stessa in Regione con adeguate politiche culturali e turistiche ed è forte la quasi completa assenza di “regia regionale” per il coordinamento delle attività legate all’industria musicale del territorio campano. Di qui la necessità di una proposta di legge che disciplini tali aspetti. Il settore ha ampi margini di sviluppo con una prospettiva straordinaria di nuova occupazione qualificata e di sviluppo sostenibile del territorio. Si è, infatti, assistito in questi anni a una forte richiesta di musica (dal vivo con il proliferare di tutta una nuova serie di attività spesso piccole e piccolissime sparse su tutto il territorio nazionale, così come etichette discografiche e tutto il relativo indotto) nonché all’esigenza di effettuare un’attività di valorizzazione, di circuitazione e di sviluppo delle migliori professionalità (produttive, dei promoter, tecniche e artistiche) e delle proposte musicali che spesso per le caratteristiche stesse del mercato stentano a trovare la possibilità di potersi esibire dal vivo al di fuori dei propri circuiti spesso locali. Un incrocio quindi fra “domanda” e “offerta” che riteniamo possa essere di grande beneficio soprattutto per le attività più giovani e tecnologiche. È necessario e fondamentale, quindi, fare sistema tra le imprese e le istituzioni culturali per incentivare la crescita, sociale e imprenditoriale del settore della musica, della discografia e del relativo indotto in senso lato per creare un substrato fertile adatto e aperto a chiunque voglia realizzare progetti musicali come produzioni fonografiche, digitali, e live sul territorio.

Su tutto quanto sopra poi si posa una delle finalità principali, ovvero il turismo musicale. Per sviluppare tale segmento, che in Campania dovrebbe essere uno dei principali filoni di reddito insieme alla musica, è necessaria una programmazione di eventi, produzioni, concerti, festival di alto profilo che svolgono attività per tutto l’anno e che coinvolga diversi luoghi valorizzandoli attraverso la musica.

Serve programmazione continuativa così che si possa esportare il marchio Campania nel mondo (vedasi fiere turistiche etc.), formare e far accrescere il pubblico e i fruitori.

La proposta di legge mira, pertanto, a dare un impulso al rinnovamento e soprattutto a disciplinare le attività di coordinamento e di programmazione, anche attraverso l’istituzione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “+ Europa”

della Campania in Musica che, quale organo di consultazione e allo stesso tempo di azione, consente una gestione monitorata e organizzata del comparto della musica e degli aiuti allo stesso.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge comporta oneri finanziari, a legislazione vigente, a carico del bilancio regionale.

È previsto lo stanziamento di euro 500.000,00, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e contestuale decremento di pari importo delle somme a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale). Ed ulteriori oneri a valere sulle risorse stanziare dalla legge regionale n. 6/2007 così come modificata e integrata dalla presente legge;

SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE DELLA SPESA

MORFOLOGIA DELLA SPESA	FATTORE LEGISLATIVO
TIPOLOGIA DELLA SPESA	CORRENTE
NATURA DELLA SPESA	PLURIENNALE

**SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI
E
RELATIVA QUANTIFICAZIONE**

La presente Legge comporta degli oneri per:

Art. 6 Misure di sostegno all'educazione musicale

Art. 7 Interventi per lo sviluppo della produzione e della distribuzione

Art. 8 Interventi a favore dell'imprenditoria nel settore musicale

Art. 9 Promozione della cultura musicale e interventi a favore della musica dal vivo

Art. 10 Agevolazioni all'acquisto di strumenti musicali

Art. 11 Sostegno ai Comuni per investimenti nel settore musicale

Ai relativi oneri finanziari si provvede mediante:

- a. le risorse stanziare nell'ambito della legge regionale n. 6/2007 così come modificata



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “+ Europa”

- e integrata dalla presente legge;
- b. per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 10, mediante la Missione 5, Programma 2, Titolo 1, con istituzione di un apposito “Fondo regionale per il sostegno al settore musicale”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e contestuale decremento di pari importo delle somme a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).
 - c. per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "+ Europa"

Sommario

Capo I – Disposizioni generali e di programmazione

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Raccordi programmatici
- Art. 3 Attività di Campania in Musica
- Art. 4 Programma triennale degli interventi
- Art. 5 Piano annuale degli interventi

Capo II – Azioni e interventi

- Art. 6 Misure di sostegno all'educazione musicale
- Art. 7 Interventi per lo sviluppo della produzione e della distribuzione
- Art. 8 Interventi a favore dell'imprenditoria nel settore musicale
- Art. 9 Promozione della cultura musicale e interventi a favore della musica dal vivo
- Art. 10 Agevolazioni all'acquisto di strumenti musicali
- Art. 11 Sostegno ai Comuni per investimenti nel settore musicale

Capo III – Disposizioni finanziarie e finali

- Art. 12 Fondo regionale per il sostegno al settore musicale
- Art. 13 Portale regionale della musica
- Art. 14 Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato
- Art. 15 Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6
- Art. 16 Entrata in vigore



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "+ Europa"

Capo I

Disposizioni generali e di programmazione

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Campania riconosce il ruolo della musica quale veicolo culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico in grado di consentire la migliore crescita delle persone nella vita singola e associata.
2. La Regione, nel quadro della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della musica. A tal fine, la Regione integra gli interventi nei diversi ambiti settoriali interessati per:
 - a. favorire lo sviluppo delle competenze professionali in campo musicale e la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale;
 - b. sostenere la produzione e l'esecuzione di musica dal vivo;
 - c. promuovere l'educazione all'ascolto della musica, soprattutto attraverso misure che favoriscono l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale;
 - d. promuovere la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori del settore musicale;
 - e. sostenere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare giovanili e femminili, nel settore musicale;
 - f. favorire lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione promozione e formazione, di cui alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*).
3. In attuazione dei principi stabiliti all'articolo 1 della legge n. 175/2017,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "+ Europa"

l'organizzazione e la gestione di attività musicali rivestono carattere di utilità sociale, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 (*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*).

Art. 2

Raccordi programmatici

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite mediante gli interventi e le misure previste nella presente legge e attraverso le seguenti programmazioni di settore:

- a. il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (*Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo*);
- b. il programma triennale di interventi per l'attività cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (*Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva*);
- c. il programma triennale per le politiche giovanili di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (*Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani*);
- d. gli indirizzi triennali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 4 (*Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione*);
- e. il documento regionale di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro e il programma per le politiche del lavoro e della formazione professionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*);
- f. il programma annuale per il turismo di cui all'articolo 21 della legge



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "+ Europa"

regionale 8 agosto 2014, n. 18 (*Organizzazione del sistema turistico in Campania*);

- g. il piano triennale per i musei, le collezioni e le raccolte di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico e naturalistico di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 (*Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale*);
- h. il programma regionale triennale per l'immigrazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 6 (*Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania*).

Art. 3

Campania in Musica

- 1. E' istituita *Campania in Musica* per la Regione Campania, a cui sono affidate le funzioni di organismo di cura, sostegno e coordinamento delle attività musicali definite dalla presente legge.
- 2. *Campania in Musica* si occupa delle seguenti attività:
 - a. promozione delle risorse professionali e imprenditoriali nel settore musicale campano;
 - b. comunicazione integrata delle offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali a sostegno delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;
 - c. iniziative per attrarre produzioni musicali e video-musicali nazionali e straniere, mediante l'offerta di servizi di supporto logistico-organizzativi, da attuarsi anche in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della Regione.
- 3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con delibera, la struttura organizzativa e l'ammontare del contributo annuale, le modalità di attuazione ed i criteri di riparto dei contributi in relazione agli ambiti e agli interventi previsti, al fine di garantire competenza, efficienza e semplificazione.

Art. 4

Programma triennale degli interventi

- 1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il programma triennale degli interventi in materia di sviluppo del settore musicale



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “+ Europa”

della Campania, di seguito “programma”, con il quale sono individuate le priorità, le strategie e le azioni regionali a sostegno delle filiere del settore.

2. Il programma, in coerenza con quanto stabilito nel Documento di Economia e Finanza regionale, individua in dettaglio:

- a. le strategie e gli obiettivi da perseguire nel triennio di riferimento;
- b. le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmati;
- c. le tipologie di interventi funzionali allo sviluppo delle attività del settore musicale e, in particolare, le azioni di:
 - sostegno all’educazione musicale di cui all’articolo 6, con particolare riferimento

all’aggiornamento e all’ammodernamento del sistema educativo e formativo;

- sostegno all’alfabetizzazione musicale e all’educazione all’ascolto;
 - promozione e sviluppo delle competenze musicali nei settori della produzione e della distribuzione di cui all’articolo 7;
 - sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all’inserimento qualificato e nella permanenza nel mondo del lavoro;
 - valorizzazione dell’imprenditorialità musicale, con particolare riferimento a quella femminile e giovanile, di cui all’articolo 8;
 - promozione della musica dal vivo e sostegno agli artisti, di cui all’articolo 9;
- d. le priorità tra le diverse tipologie di intervento;
 - e. le modalità di attuazione dei raccordi programmatici di cui all’articolo 2;
 - f. le forme di collaborazione con i centri di ricerca, con gli Istituti di alta formazione artistica e musicale, con gli istituti di grado universitario attivi nel campo della musica, degli istituti musicali pareggiati e degli altri organismi, comunque denominati, operanti nel settore dell’educazione musicale presenti sul territorio.

Art. 5

Piano annuale degli interventi

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui all’articolo 4 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, approva il piano annuale degli interventi nel settore musicale, di seguito “piano”, contenente le modalità di accesso ai contributi per la realizzazione delle azioni di cui alla presente legge.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "+ Europa"

2. Il piano individua:
 - a. i requisiti e gli standard minimi relativi agli aspetti didattici e organizzativi che i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge assicurano per un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata;
 - b. i criteri generali per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande;
 - c. gli indicatori per la verifica dello stato di attuazione degli interventi e della rispondenza al programma di cui all'articolo 4;
 - d. le modalità di finanziamento e rendicontazione dei contributi concessi ai beneficiari;
 - e. le misure di trasparenza delle procedure.
3. In relazione ai requisiti e agli standard minimi di cui al comma 2, lettera a), con il piano si provvede alla costituzione, all'aggiornamento e alla pubblicità dell'elenco regionale delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e nella gestione di attività di didattica e pratica musicale.

Capo II

Azioni e interventi

Art. 6

Misure di sostegno all'educazione musicale

1. La Regione, in collaborazione con Campania in Musica della Regione Campania, promuove la qualificazione del sistema educativo e formativo attraverso la qualificazione e la valorizzazione dell'offerta musicale nelle scuole e negli organismi specializzati nelle attività didattiche nel settore musicale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazioni musicale per l'elaborazione e la gestione integrate di progetti in materia di educazione musicale, anche finalizzati alla promozione del dialogo interculturale e alla diffusione della musica tra i giovani.
3. Ai fini della qualificazione dell'offerta didattica e formativa, la Regione, sentito il parere di Campania in Musica della Regione Campania, concede contributi per progetti mirati a favorire la formazione musicale di base, a scuole e organismi di formazione musicale, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro e che operano stabilmente sul territorio regionale.
4. I progetti di cui al comma 3 sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale.
5. Nel quadro di ripartizione delle risorse operato dal piano di cui all'articolo 5



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “+ Europa”

sono considerati prioritari i progetti di cui al comma 3 che favoriscono l’inclusione sociale e la creazione di reti e partenariati in ambito regionale e sovraregionale.

Art. 7

Interventi per lo sviluppo della produzione e della distribuzione

1. Per sostenere la crescita del settore produttivo e distributivo musicale campano la Regione, in collaborazione con Campania in Musica della Regione Campania:

- a. promuove iniziative a sostegno di un’occupazione qualificata nei settori connessi alle attività musicali, favorendo l’acquisizione e la crescita delle competenze tecniche e professionali degli operatori per l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale nei settori connessi alle attività musicali, anche attraverso adeguate iniziative di formazione;
- b. promuove l’innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese sia profit che no profit e favorire la creazione di nuove imprese e nuovi lavori, anche in comparti tecnologicamente avanzati e all’interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;
- c. valorizza le imprese e gli enti del terzo settore quali organizzazioni in cui si producono e si innovano competenze professionali, quali luoghi non formali di apprendimento, e ne promuove il coinvolgimento nei percorsi finalizzati alla progettazione e realizzazione di processi formativi per l’acquisizione di nuove competenze.

Art. 8

Interventi a favore dell’imprenditoria nel settore musicale

1. La Regione, nel quadro della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività musicali di carattere imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, quali imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l’intero sistema economico, occupazionale e sociale.

2. La Regione, sentito il parere di Campania in Musica della Regione Campania, concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per progetti e interventi mirati a:

- a. coinvolgere gli istituti di alta formazione artistica e musicale, gli istituti di



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “+ Europa”

grado universitario attivi nel campo della musica, gli istituti musicali pareggiati e gli altri organismi di educazione musicale nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio;

- b. sviluppare startup innovative in campo musicale, anche sollecitando l'integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali e socioeducative;
- c. sostenere i processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive, con particolare riferimento all'inclusione sociale e al dialogo interculturale;
- d. favorire la ricerca, la valorizzazione e la promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare femminile e giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;
- e. favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali e multimediali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione delle opere musicali;
- f. promuovere lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione musicale a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la distribuzione e la diffusione della musica anche con l'utilizzo dei canali web e digitali.

Art. 9

Promozione della cultura musicale e interventi a favore della musica dal vivo ed in particolare dei repertori del '600 e '700 napoletano

- 1. Per valorizzare la musica quale strumento di aggregazione sociale e culturale, la Regione e Campania in Musica della Regione Campania sostengono la produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo e in particolare della musica italiana e del '600 e '700 napoletano.
- 2. La Regione, di concerto con Campania in Musica della Regione Campania, concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti in ambito regionale volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. organizzazione di festival, rassegne musicali, iniziative e premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente sul territorio regionale e finalizzati alla promozione della cultura musicale;
 - b. valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano;
 - c. sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “+ Europa”

- circuiti di locali e di reti di festival di musica contemporanea e del ‘600 e ‘700 napoletano originale dal vivo;
- d. sostegno agli artisti che si esibiscono nei locali e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo e nei repertori del ‘600 e ‘700 napoletano presenti sul territorio regionale;
 - e. promozione all'estero, adeguatamente rendicontata secondo le modalità e i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 5, degli artisti e dei gruppi musicali operanti nel territorio regionale.
3. Per favorire la diffusione della musica dal vivo e sostenere i giovani artisti, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 12, ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, operanti stabilmente nel territorio regionale, può essere concesso un contributo per l'allestimento, la ristrutturazione o l'ammodernamento tecnologico di strutture aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione alla musica dal vivo all'interno dell'esercizio.
4. Il piano di cui all'articolo 5 definisce le modalità attuative, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Art. 10

Agevolazioni all'acquisto di strumenti musicali

1. Agli studenti residenti in Campania e iscritti ai licei musicali, ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concesso, con provvedimento assunto dalla Regione, sentita Campania in Musica della Regione Campania, un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500,00, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi.
2. Il piano di cui all'articolo 5 definisce, nel limite complessivo delle risorse stanziato pari ad euro 500.000,00, le modalità attuative, tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Art. 11

Sostegno ai Comuni per investimenti nel settore musicale



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “+ Europa”

1. Per il sostegno alle politiche territoriali integrate in ambito culturale e nel settore musicale, la Regione, sentita la Campania in Musica della Regione Campania, concede contributi, in conto investimento, ai Comuni che intendono sviluppare progetti di ammodernamento tecnologico e digitale volti all’educazione, alla promozione e alla valorizzazione del settore musicale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i contributi riguardano esclusivamente i progetti di:
 - a. recupero di spazi urbani di proprietà comunale, non utilizzati, per l’allestimento di:
 - auditorium, parchi della musica e sedi specializzate per l’attività corale, concertistica e di musica dal vivo;
 - studi di registrazione e laboratori della musica;
 - b. ristrutturazione e l’ammodernamento tecnologico di strutture esistenti aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione della musica, anche per la messa in sicurezza degli spazi;
 - c. digitalizzazione delle procedure di *mobile & online ticketing*.
3. Il piano di cui all’articolo 5 definisce le modalità operative per l’attuazione del presente articolo, nel quadro delle risorse finanziarie individuate dal programma triennale di cui all’articolo 4.

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 12

Norma finanziaria. Istituzione del Fondo regionale per il sostegno al settore musicale

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, mediante le risorse stanziare nell’ambito della legge regionale n. 6/2007 così come modificata e integrata dalla presente legge;
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per far fronte agli oneri derivanti dall’articolo 10, è istituito nel bilancio regionale nell’ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1, un apposito “Fondo regionale per il sostegno al settore musicale”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e contestuale decremento di pari importo delle somme a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).
3. Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “+ Europa”

disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

Art. 13

Portale regionale della musica

1. Per assicurare la maggiore fruibilità al cittadino e la massima trasparenza nelle azioni e negli interventi regionali in materia, è istituito il portale regionale della musica in Campania, denominato “Campania in Musica”, di seguito “portale”, quale strumento di informazione e divulgazione istituzionale degli interventi e delle azioni regionali nel settore musicale.
2. Il portale, curato affidato e gestito dalla Campania in Musica della Regione Campania, contiene necessariamente le seguenti informazioni:
 - a. la normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore;
 - b. gli elementi di programmazione e pianificazione regionale di settore;
 - c. il calendario aggiornato delle attività concertistiche, corali e di musica dal vivo, degli eventi e delle rassegne in ambito musicale;
 - d. l'elenco aggiornato dei bandi e degli avvisi pubblici inerenti alle azioni e agli interventi di cui alla presente legge, articolato per sezioni tematiche e aree di interesse;
 - e. l'elenco delle scuole di musica e degli organismi specializzati nell'organizzazione e nella gestione di attività di didattica e pratica musicale di cui al comma 3 dell'articolo 5;
 - f. i collegamenti diretti alle istituzioni nazionali e regionali che operano nel settore musicale.
3. La Giunta Regionale, con apposita delibera, riconosce a Campania in Musica un contributo annuale per la gestione e manutenzione del suddetto portale.

Art. 14

Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato nel settore della cultura.
2. Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare “+ Europa”

del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, anche ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del Regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1588.

3. Gli aiuti soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4 del Regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1589, oppure se sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

4. Gli aiuti sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art 15

Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6

1. Alla legge regionale n. 6/2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. all’articolo 6, al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:
“i-bis) dispone misure di sostegno a favore degli artisti e degli operatori del settore della musica dal vivo e per l’allestimento e la fruizione di spazi dedicati alla musica dal vivo;
 - b. all’articolo 8, al comma 4, alla lettera b) dopo il numero 2 inserire il seguente:
“2-bis) attività di spettacolo musicale dal vivo condotte per almeno 12 giornate annue;”
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto all’adeguamento delle disposizioni attuative della legge regionale n. 6/2007 alle modifiche di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16

Entrata in vigore

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "+ Europa"